

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione

420.124.2

del 13 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2017)

approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI),

visto l'articolo 23 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),

emana il seguente regolamento:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce nell'ambito della LPRI e dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 29 novembre 2013² (O-LPRI) i dettagli della promozione dell'innovazione, in particolare:

- a. i singoli strumenti di promozione della CTI;
- b. le condizioni per le prestazioni della CTI;
- c. i diritti e i doveri dei beneficiari delle prestazioni;
- d. il calcolo e le modalità di versamento delle prestazioni;
- e. gli obblighi e i diritti d'informare a garanzia dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica, nonché le sanzioni in caso di violazione di tali principi.

Capitolo 2: Promozione di progetti d'innovazione

(art. 19 e 24 cpv. 2 lett. a LPRI; art. 29 O-LPRI)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Strumenti di promozione dei progetti

La CTI promuove progetti d'innovazione avvalendosi dei seguenti strumenti:

- a. sussidi a progetti con partner attuatori;
- b. sussidi a progetti senza partner attuatori;

RU 2013 4627

¹ RS 420.1

² RS 420.11

- c. accreditati per studi preliminari (assegni per l'innovazione);
- d. garanzie di assunzione dei costi.

Art. 3 Durata dei sussidi

La CTI sostiene un progetto al massimo finché non è dimostrato che i prodotti, i servizi o i processi promossi possono affermarsi sul mercato.

Sezione 2: Sussidi a progetti con partner attuatori

(art. 19 cpv. 2 LPRI; art. 29 e 30 O-LPRI)

Art. 4 Domande di sussidio

¹ I centri di ricerca e i partner attuatori partecipanti presentano congiuntamente la domanda per la promozione di un progetto d'innovazione alla segreteria della CTI.

² La domanda deve includere:

- a. una descrizione del progetto;
- b.³ il probabile preventivo di progetto, ripartito in base agli anni secondo le categorie di spesa di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- c. il sussidio CTI richiesto;
- d. la descrizione delle prestazioni dei partner attuatori.

³ La descrizione del progetto deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica dei lavori previsti e deve fornire indicazioni sulle condizioni di promozione secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPRI. Deve segnatamente menzionare:

- a. il contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e della concorrenza sul mercato;
- b. la pianificazione dell'iter di progetto, gli obiettivi quantitativi e un programma di attuazione per raggiungere lo sfruttamento commerciale o sociale perseguito;
- c. le risorse personali e materiali necessarie per l'elaborazione del progetto;
- d. le competenze dei richiedenti necessarie per la corretta realizzazione del progetto;
- e. il contributo allo sviluppo sostenibile.

⁴ La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Per presentare la domanda occorre avvalersi del relativo modulo di richiesta⁴.

³ Nuovo testo giusta il n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

⁴ Reperibile nel seguente link: www.kti.admin.ch > Possibilità di promozione > Per ricercatori > Progetti R&S

⁵ La domanda può essere presentata in italiano, francese, tedesco o inglese.

Art. 5 Prestazioni in contanti dei partner attuatori

(art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI; art. 30 O-LPRI)

¹ I partner attuatori devono partecipare ai costi del progetto con un importo complessivo di almeno il 10 per cento del sussidio federale sotto forma di pagamento in contanti ai centri di ricerca aventi diritto al sussidio.

² In singoli casi la CTI può stabilire un'aliquota inferiore al 10 per cento o rinunciare completamente al pagamento in contanti se le capacità economiche dei partner attuatori non sono sufficienti. A tal fine tiene conto del potenziale innovativo del progetto, dei rischi ad esso connessi e dell'onere finanziario derivante dalla realizzazione del progetto.

³ Può stabilire un'aliquota superiore al 10 per cento se la ricerca svolta dai centri aventi diritto al sussidio ha uno spiccato carattere di prestazione di servizi. Tale carattere è evidente se per i centri di ricerca il progetto sostenuto costituisce l'unica occasione per ottenere un contributo e se non rientra in un programma di ricerca esistente.

Art. 6 Decisione della CTI

¹ La CTI comunica ai richiedenti la sua scelta sotto forma di decisione.

² Se approva in tutto o in parte la domanda di sussidio, la CTI conclude un contratto con i richiedenti.

Art. 7 Contratto

(art. 27 cpv. 2 LPRI; art. 41 O-LPRI)

¹ Il contratto deve regolamentare almeno:

- a. l'oggetto e la portata della promozione del progetto;
- b. i diritti e i doveri dei richiedenti;
- c. la pianificazione e l'esecuzione del progetto;
- d. le condizioni, l'importo e le scadenze dei pagamenti rateali;
- e. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI.

² Se la CTI esige dai richiedenti una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione, tale convenzione deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 41 O-LPRI⁵ ed essere disponibile al momento della conclusione del contratto.

³ La CTI fornisce le sue prestazioni solo dopo che il contratto è stato firmato da tutte le parti coinvolte nel progetto.

Art. 8⁶ Calcolo dei sussidi per il progetto

(art. 19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

¹ I sussidi della CTI per il progetto sono calcolati in base al preventivo presentato.

² Per il calcolo dei sussidi della CTI per il progetto sono computabili i seguenti costi del progetto preventivati:

- a. i costi per il personale di cui all'articolo 8*b*;
- b. i costi materiali, purché siano necessari alla realizzazione del progetto, non riguardino la dotazione di base di un centro di ricerca e non siano coperti dalle prestazioni in contanti del partner attuatore secondo l'articolo 5; possono esservi inclusi i costi per apparecchiature, materiale di consumo, prestazioni di terzi e viaggi; i costi materiali possono essere fatti valere come costi d'investimento o come costi di utilizzazione.

³ Non sono computabili segnatamente i costi per:

- a. l'ottimizzazione del prodotto;
- b. gli adeguamenti alla produzione in serie;
- c. le certificazioni;
- d. la commercializzazione.

Art. 8*a*⁷ Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

(art. 19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

¹ I partner attuatori partecipano ai costi di progetto con un importo pari almeno ai sussidi della CTI calcolati secondo l'articolo 8 capoverso 2.

² Ai costi per il personale computabili del partner attuatore si applicano le tariffe massime di cui all'articolo 8*b* capoverso 2.

³ I costi materiali computabili del partner attuatore devono essere direttamente riconducibili al progetto e corrispondere ai costi effettivi.

⁴ La CTI può corrispondere sussidi di importo maggiore per i progetti secondo l'articolo 19 capoverso 3 LPRI e l'articolo 30 O-LPRI⁸.

Art. 8*b*⁹ Costi per il personale considerati nel calcolo dei sussidi per il progetto

(art. 19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

¹ Per il versamento dei costi salariali, la CTI calcola tariffe medie per ogni funzione e centro di ricerca per il periodo finanziario successivo al conteggio. Sono determinanti i salari lordi secondo la tabella salariale dei centri di ricerca. Se le tariffe medie

⁶ Nuovo testo giusta il n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

⁷ Introdotto dal n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

⁸ RS **420.11**

⁹ Introdotto dal n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

sono superiori alle tariffe massime di cui al capoverso 2, queste ultime sono determinanti.

² Per le seguenti funzioni si applicano le tariffe massime orarie elencate di seguito:

- | | |
|--|--------------|
| a. responsabile di progetto, | 105 franchi; |
| b. sostituto responsabile di progetto, | 87 franchi; |
| c. scienziato esperto, | 71 franchi; |
| d. collaboratore scientifico, | 60 franchi; |
| e. collaboratore specializzato, | 54 franchi; |
| f. dottorando / ausiliario, | 32 franchi. |

³ Per ogni persona possono essere conteggiate al massimo 1824 ore lavorative all'anno. Nel caso del responsabile di progetto e del sostituto responsabile di progetto, il numero di ore può essere ridotto fino al 20 per cento delle ore lavorative annuali in base al carico di lavoro inerente alla funzione.

⁴ A titolo d'indennizzo per i contributi del datore di lavoro secondo LAVS/LAI/LIPG/LPP e LADI, la CTI versa un importo forfettario corrispondente al 20 per cento dei costi salariali secondo il capoverso 1.

⁵ Per i collaboratori al progetto la cui assunzione è già finanziata interamente dall'ente pubblico o da terzi non possono essere fatti valere costi per il personale.

Art. 9 Esclusione di sussidi diretti ai partner attuatori

È esclusa l'attribuzione di sussidi diretti ai partner attuatori dei centri di ricerca aventi diritto al sussidio.

Sezione 3: Sussidi a progetti senza partner attuatori

(art. 19 cpv. 3 LPRI)

Art. 10 Tipi di progetto e condizioni

¹ La CTI può sostenere progetti senza partner attuatori se:

- si tratta di un progetto con un potenziale innovativo superiore alla media;
- allo stato attuale della ricerca i rischi dello sfruttamento dell'innovazione sul mercato sono considerati elevati e di conseguenza, la partecipazione finanziaria dei partner attuatori non è realizzabile; e
- grazie al progetto l'obiettivo di convincere potenziali partner attuatori dell'attrattività di uno sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca appare raggiungibile.

² Può sostenere progetti senza partner attuatori:

- per 18 mesi al massimo;

- b. per 36 mesi al massimo se si tratta di progetti nell'ambito dei mandati attribuiti dal Consiglio federale per la realizzazione di programmi di promozione nel settore energetico.

Art. 11 Calcolo dei sussidi, decisione della CTI e contratto

¹ Per il calcolo dei sussidi si applica l'articolo 8.

² Per la decisione della CTI e per il contratto si applicano per analogia gli articoli 6 e 7.

Sezione 4: Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere

(art. 24 cpv. 5 LPRI; art. 32 O-LPRI)

Art. 12

¹ La CTI conclude un accordo con l'organizzazione di promozione estera. L'accordo definisce i dettagli relativi al bando di concorso e alla valutazione del progetto.

² Se la CTI concede una parte del proprio sussidio per lavori legati al progetto a un partner di ricerca straniero (art. 32 cpv. 2 O-LPRI¹⁰), il partner di ricerca svizzero conclude un accordo con il partner di ricerca straniero. Tale accordo stabilisce la quota legata alle prestazioni del partner di ricerca straniero. L'accordo deve essere disponibile al momento della conclusione di un contratto secondo l'articolo 7.

³ La procedura per la concessione dei sussidi e il relativo calcolo sono disciplinati dal presente regolamento.

Sezione 5: Accrediti per studi preliminari (assegni per l'innovazione)

(art. 19 cpv. 4 LPRI)

Art. 13 Definizione e condizioni

¹ Le piccole e medie imprese possono chiedere alla CTI un accredito (assegno per l'innovazione) per l'elaborazione di uno studio preliminare da parte di un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

² Gli studi preliminari servono a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d'innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

- a. studio dei *concept* e ideazione di progetti;
- b. analisi del potenziale d'innovazione e di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

³ Gli accrediti non sono concessi per progetti che:

- a. sono stati avviati prima della presentazione della domanda; o

¹⁰ RS 420.11

b. beneficiano già di altri fondi pubblici.

⁴ Un'impresa può ricevere un assegno per l'innovazione al massimo ogni due anni.

Art. 14 Procedura

¹ L'impresa conclude una convenzione di collaborazione con un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

² Il centro di ricerca può riscuotere l'accredito preso la CTI nell'ambito di un contratto secondo l'articolo 7. La convenzione di collaborazione è parte integrante di tale contratto.

Sezione 6: Garanzia di assunzione dei costi

(art. 31 lett. f O-LPRI)

Art. 15 Domanda

¹ Se il centro di ricerca partecipante non è ancora noto, in un primo tempo il partner attuatore può presentare alla CTI una domanda di garanzia di assunzione dei costi.

² La domanda deve includere:

- a. una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e alla situazione di concorrenza sul mercato;
- b. i costi di progetto previsti;
- c. la garanzia di assunzione dei costi richiesta;
- d. le prestazioni dei partner attuatori previste.

Art. 16 Decisione della CTI

¹ Se approva una domanda di garanzia di assunzione dei costi la CTI stabilisce tramite decisione l'importo massimo corrispondente e fissa il termine entro il quale deve essere presentata una domanda secondo l'articolo 4.

² Può vincolare la decisione a ulteriori condizioni e oneri.

³ Autorizza il progetto nell'ambito di una valutazione ordinaria sulla base di una domanda secondo l'articolo 4. Il sussidio accordato può differire dall'importo della garanzia di assunzione dei costi.

Sezione 7:¹¹ Sussidi overhead

(art. 24 cpv. 3 LPRI; art. 37 e 38 O-LPRI)

Art. 16a

¹ I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono concessi nel quadro della promozione degli strumenti di cui all'articolo 2 lettere a, b e d.

² I sussidi overhead sono calcolati in base all'aliquota in vigore al momento della presentazione della domanda.

³ L'aliquota applicabile al calcolo dei sussidi overhead è definita, per l'anno civile successivo, nell'anno in cui è effettuato il calcolo.

⁴ I sussidi overhead sono calcolati in base ai costi per il personale approvati nel singolo caso in base all'articolo 8b.

⁵ I costi materiali non danno diritto a sussidi overhead.

⁶ I sussidi overhead sono dichiarati separatamente per l'intero progetto nella decisione di promozione dei progetti.

⁷ I sussidi overhead sono versati unitamente alle rate dei sussidi per i costi diretti di ricerca e secondo la medesima percentuale di ripartizione degli stessi.

Capitolo 3: Sostegno all'imprenditorialità fondata sulla scienza

(art. 20 LPRI)

Art. 17 Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione

(art. 20 cpv. 1 LPRI)

¹ Mediante sussidi la CTI sostiene programmi e iniziative di sensibilizzazione destinati a potenziali imprenditori e alla formazione di giovani imprenditori prima e dopo la costituzione di un'impresa.

² I programmi e le iniziative devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a. i responsabili dei corsi dispongono di un'esperienza pratica di successo in ambito imprenditoriale o di ottime conoscenze nel trasferimento di sapere in ambiti specifici;
- b. l'organizzatore del programma o dell'iniziativa stabilisce criteri chiari per la selezione dei partecipanti. Sono considerati criteri per la scelta, in particolare la motivazione dei partecipanti e la qualità della loro idea commerciale.

³ La CTI conclude un contratto con l'organizzatore. Quest'ultimo stabilisce i criteri di scelta dei partecipanti, il contenuto, la portata e la valutazione del programma o dell'iniziativa, nonché un tetto massimo di spesa.

¹¹ Introdotta dal n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

Art. 18 Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza

(art. 20 cpv. 2 LPRI)

¹ La CTI sostiene la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) mediante la valutazione, l'accompagnamento operativo, l'assistenza e l'aiuto nella ricerca di finanziamenti, l'informazione, nonché attività di comunicazione e interconnessione.

² Le misure di sostegno sono concesse su richiesta. La CTI decide se accogliere o respingere la richiesta.

³ I progetti devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a. il prodotto, il processo o il modello aziendale è innovativo, basato sulla scienza e presenta un potenziale di mercato sufficiente;
- b. in base all'impegno e alle competenze dei partecipanti è ipotizzabile il buon esito del progetto;
- c. l'impresa ha sede in Svizzera o se ne prevede la costituzione in Svizzera.

⁴ Il sostegno è destinato in particolare a ottimizzare la strategia aziendale e a elaborare un business plan dettagliato.

⁵ La CTI conclude un accordo con i giovani imprenditori o con l'impresa. Esso disciplina in particolare:

- a. l'oggetto e la portata del sostegno;
- b. i diritti e i doveri dei giovani imprenditori o dell'impresa.

Art. 19 Marchio CTI start-up

¹ La CTI conferisce il marchio start-up alle nuove imprese che presentano in modo convincente a una commissione di esperti della CTI un'idea commerciale particolarmente innovativa.

² Può fornire alle imprese che hanno ottenuto il marchio CTI start-up un sostegno secondo l'articolo 18 per tre anni al massimo dall'ottenimento del marchio se ciò risulta necessario per il successo dell'impresa sul mercato, per la garanzia dei diritti di proprietà intellettuale o per l'accesso al credito.

Capitolo 4: Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

(art. 20 cpv. 3 LPRI)

Art. 20 Sussidi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

¹ Mediante sussidi la CTI sostiene organizzazioni e adotta provvedimenti intesi a promuovere lo scambio di informazioni tra i centri di ricerca e l'economia, segnatamente:

- a. le reti tematiche nazionali;
- b. il mentoring per l'innovazione;

c. le piattaforme tematiche.

² I provvedimenti di sostegno di cui al capoverso 1 lettere a e c sono concordati in un contratto. Quest'ultimo stabilisce segnatamente:

- a. l'oggetto, la durata e la portata dei provvedimenti di promozione;
- b. i diritti e i doveri dei contraenti;
- c. un tetto massimo di spesa annuale nell'ambito dei fondi disponibili;
- d. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI.

³ Per determinare il tetto massimo di spesa vengono considerati altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi, nonché altre misure nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie.

⁴ La CTI verifica annualmente se le prestazioni fornite sono conformi al contratto.

Art. 21 Sussidi alle reti tematiche nazionali

¹ La CTI promuove le reti tematiche di portata nazionale.

² Le reti devono segnatamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a. il tema d'innovazione trattato dalla rete ha un potenziale considerevole per l'economia o la società svizzera;
- b. la ricerca applicata in tale ambito richiede un periodo dai quattro agli otto anni;
- c. il tema d'innovazione trattato riveste grande importanza per una parte considerevole dell'economia svizzera;
- d. in termini di ricerca, i partner della rete possono apportare la massa critica necessaria per elaborare a livello nazionale un tema d'innovazione, importante a medio termine sul piano internazionale;
- e. i meccanismi appropriati di trasferimento nell'economia sono garantiti.

³ Le reti sono messe a concorso almeno ogni quattro anni.

⁴ La domanda deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica.

⁵ Deve essere conforme ai requisiti formali della CTI e va presentata utilizzando il relativo modulo di richiesta¹².

⁶ Se approva una domanda la CTI conclude un contratto con il richiedente secondo l'articolo 20 capoverso 2.

⁷ Il sussidio è composto di un contributo di base, pari al massimo al 60 per cento, di una componente legata alle prestazioni e di una componente che dipende dalla capacità della rete di far confluire fondi di terzi. L'importo massimo annuale per ciascuna rete ammonta a 500 000 franchi.

¹² www.kti.admin.ch > Possibilità di promozione > Altre possibilità di promozione > Promozione di eventi

⁸ I sussidi sono concessi per quattro anni.

⁹ Un sostegno può essere prorogato per quattro anni al massimo. Prima di un'eventuale proroga è verificato il diritto ai sussidi.

Art. 22 Mentoring per l'innovazione

¹ La CTI designa dei mentori dell'innovazione che forniscono alle piccole e medie imprese le seguenti prestazioni:

- a. informazioni sulle possibilità di sostegno da parte di enti pubblici;
- b. assistenza nell'elaborazione di domande per prestazioni di promozione statali;
- c. sostegno nella ricerca e nella scelta di centri di ricerca adeguati, segnatamente nell'ambito di una domanda secondo l'articolo 15.

² Il mentoring per l'innovazione va a beneficio delle imprese che vogliono chiedere prestazioni di promozione statali al di fuori del sostegno alle start-up secondo l'articolo 18.

³ La CTI seleziona mentori dell'innovazione nei limiti dei fondi disponibili.

⁴ I mentori devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. attestare una lunga esperienza nell'economia e nella ricerca applicata;
- b. avere ottimi contatti con le istituzioni di ricerca pubblica;
- c. disporre di ottime conoscenze nel campo del trasferimento di sapere e tecnologie a livello nazionale e internazionale.

⁵ Chi aspira ad essere impiegato come mentore dell'innovazione deve presentare la propria candidatura alla CTI.

⁶ La candidatura deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Il dossier di candidatura va presentato insieme al relativo modulo.¹³

⁷ Se approva una candidatura la CTI conclude un contratto con il mentore dell'innovazione. Il contratto stabilisce segnatamente:

- a. i diritti e i doveri dei contraenti;
- b. un tetto massimo di spesa annuale nell'ambito dei fondi disponibili;
- c. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI.

Art. 23 Sussidi alle piattaforme tematiche

¹ La CTI sostiene tramite sussidi piattaforme tematiche grazie alle quali promuove incontri e piattaforme virtuali destinati allo scambio di informazioni tra i centri di ricerca e l'economia su temi importanti legati all'innovazione.

² Le piattaforme devono segnatamente soddisfare le seguenti condizioni:

¹³ www.kti.admin.ch > Promozione TST > Mentori dell'innovazione

- a. la piattaforma tematica apporta un notevole valore aggiunto all'economia o alla società svizzera;
- b. il tema d'innovazione trattato dalla piattaforma è importante ai fini della concorrenza in materia di innovazione;
- c. la piattaforma può dimostrare che svolge compiti secondo il capoverso 1 sulla base di un progetto di lungo termine.

³ La domanda deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica.

⁴ Deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Per presentare la domanda occorre avvalersi del relativo modulo di richiesta¹⁴.

⁵ Se approva una domanda la CTI conclude un contratto con il richiedente secondo l'articolo 20 capoverso 2.

⁶ I sussidi della CTI ammontano al massimo alla metà delle spese dichiarate.

Capitolo 5: Integrità scientifica e buona prassi scientifica; obblighi d'informare

(art. 19 cpv. 6 LPRI)

Art. 24 Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Per il controllo sul rispetto delle regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica e per le sanzioni in caso di violazione delle regole si applica l'articolo 19 capoverso 6 LPRI.

Art. 25 Obblighi d'informare

Chi conclude con la CTI un accordo di sostegno è tenuto a informare spontaneamente e tempestivamente la CTI su tutti gli aspetti essenziali del rapporto contrattuale, in particolare su fatti che possano compromettere il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Capitolo 6: Disposizioni finali¹⁵

Art. 25a¹⁶ Disposizione transitoria della modifica dell'11 ottobre 2016

Le domande presentate entro il 31 dicembre 2016 sono valutate in base al diritto anteriore.

¹⁴ www.kti.admin.ch > Promozione TST > Piattaforme di informazioni

¹⁵ Nuovo testo giurata il n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

¹⁶ Introdotto dal n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

Art. 26 Entrata in vigore¹⁷

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 8 capoverso 6¹⁸ entra in vigore contemporaneamente agli articoli 37 e 38 O-LPRI¹⁹.

¹⁷ Introdotta dal n. I del R della CTI dell'11 ott. 2016, approvato dal CF il 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4255).

¹⁸ Privo d'oggetto.

¹⁹ RS **420.11**

